CAMERA DEI DEPUTATI N. 3280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PREARO

Presentata il 6 aprile 1971

Nuove norme sui consorzi di bonifica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rapida evoluzione del mondo produttivo moderno è tale che gli strumenti amministrativi e tecnici di cui lo Stato dispone a tutti i livelli per perseguire i suoi fini e garantire l'ordinato svolgersi delle attività risultano rapidamente invecchiati e bisognosi di modifiche ed adattamenti. Ciò è vero soprattutto nel campo dell'agricoltura, settore tradizionalmente più lento ad accogliere i fermenti provenienti da più dinamiche concezioni della vita, ed è vero sia che consideriamo la struttura delle singole imprese, sia che, con visione più ampia, portiamo lo sguardo su più vaste situazioni ambientali, entro le quali queste aziende si trovano ad operare.

Uno degli strumenti principali dell'organizzazione del territorio, in quanto, di norma, chiamato a programmare, progettare, costruire e gestire le opere che formano la struttura degli spazi produttivi agricoli, è il consorzio di bonifica. I servizi del consorzio risultano utili anche al di fuori del settore agricolo, dal momento che essi garantiscono l'abitabilità di vaste plaghe di pianura e di lunghi tratti di litorale, proteggendoli dalla minaccia del mare e preservandole dal dissesto idraulico, che impedirebbe lo sfruttamento turistico delle spiagge, l'insediamento, sempre più massiccio ed auspicabile, di industrie e di nuclei di civile abitazione negli spazi aperti, lontani dagli ormai impraticabili centri storici delle nostre antiche città. Il fatto che non esistano più spazi umidi da bonificare non deve far pensare che la palude non esista più: nel Veneto, in Emilia, in Toscana, nel Lazio, in Campania, in Lucania, in Calabria, in Sicilia ed in Sardegna essa è pronta a riaffacciarsi non appena si allentasse l'opera nei consorzi che azionano le grandi idrovore, evitano l'interramento dei grandi canali di scolo, studiano soluzioni nuove a fronteggiare gli imprevisti che la natura e l'imprevidenza degli uomini pongono di continuo a minaccia delle colture, degli abitati e delle fabbriche.

Occorre, però, adeguare questo strumento alle nuove realtà. Con questo non si intende sacrificare la filosofia che sin dal medio evo sta alla base del sorgere e prosperare dei consorzi, e che può riassumersi con la collaborazione dei privati e del potere pubblico per la realizzazione di opere che trascendono le possibilità dei singoli, quanto modificare quelle parti delle loro strutture al fine di renderli tecnicamente più efficienti, amministrativamente più agili e politicamente più rispondenti alle esigenze della nuova società italiana.

Nuovi compiti incombono ai consorzi di bonifica. Forse antichi, perché previsti ad esempio dalla legge fondamentale di bonifica, ispirata dal Serpieri, ma nuovi per l'importanza che negli ultimi anni essi hanno assunto e per la coscienza che a loro riguardo si è risvegliata presso l'opinione pubblica. Mi

riferisco innanzitutto ai problemi della protezione del suolo e della regolazione delle acque.

Scosso dai luttuosi eventi che praticamente ogni anno colpiscono ora questa ora quella città italiana, con danni che crescono in ragione dell'aumento della ricchezza, il cittadino attende ancora che il Governo prenda l'iniziativa per una politica programmata, efficace e globale di interventi nel settore. La Commissione interministeriale presieduta dal senatore De Marchi e voci autorevoli hanno già indicato con sufficiente chiarezza la via da seguire; ma, qualunque siano le scelte di fondo che vorremo dare per la soluzione del problema, i consorzi di bonifica, come quelli che dispongono di un piccolo esercito di ingegneri e di tecnici, di un vasto bagaglio di esperienza operativa e manutentoria, e godono della fiducia degli agricoltori, ai quali sono affidate tutte le operazioni quotidiane di protezione del suolo, avranno certamente un ruolo di primo piano.

La difesa dell'ambiente naturale è un'altra grande prova alla quale occorre cimentarsi a beneficio della nostra e delle future generazioni.

Tutti conosciamo le conseguenze dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, che hanno raggiunto livelli catastrofici sia pure per ora in limitate zone del nostro globo, e tutti abbiamo sotto gli occhi il continuo degradamento cui è sottoposto il nostro paese dalla pressione disordinata, spesso prepotente quando non addirittura criminale, dell'espansione edilizia, industriale e turistica.

Il problema è innanzitutto urbano: ma accanto alla responsabilità di arrestare il deterioramento delle nostre città, vi è anche quello ad esso complementare di mantenere il più possibile integra la nostra campagna, così che possa restare il polmone verde, la valvola di sfogo degli urbaniti oppressi dai gas di combustione, dal cemento, dalle macchine.

Si tratta, in campagna, soprattutto di controlli pubblici sulla qualità dell'acqua, della creazione di zone di rispetto nei confronti della natura.

Il congresso di Firenze promosso dall'Associazione nazionale delle bonifiche, proprio sul tema del rinnovamento dei consorzi, e che si è concluso negli ultimi giorni di ottobre, oltre ad aver dimostrato – con l'alto numero dei presenti e con la vivacità delle discussioni che in quella sede si sono avute – la vitalità dei responsabili consortili e l'interesse che intorno ai consorzi da più parti si va risvegliando, ha riconfermato l'impegno del settore nel compito istituzionale di protezione del suolo e di regolazione delle acque ed in quello più nuovo della protezione dell'ambiente naturale, anche per i suoi strettissimi legami che esso ha con la pratica irrigua, di cui i consorzi sono gli amministratori, dopo esserne stati i propulsori ed i costruttori. Nella mozione finale del congresso si afferma, fra l'altro, che « ...la conservazione delle risorse idriche e la loro difesa dagli inquinamenti è indispensabile per soddisfare i crescenti fabbisogni d'acqua; e ciò anche per consentire l'irrigazione, solo modo per attenuare i grossi squilibri climatici del nostro paese rispetto agli altri paesi della comunità ».

Per il migliore perseguimento di questi fini, come anche per una maggiore efficienza nei settori più tradizionali e per una più economica gestione delle opere già in essere, occorre che si provveda a dare nuove dimensioni a tutti quegli antichi consorzi, che, sorti in altri tempi, provano in maniera evidente, dall'angustia dei loro confini, la legge dei rendimenti crescenti alla scala, come dicono gli economisti, e cioè che vi sono determinate produzioni o determinati servizi che il mondo moderno può fornire a costi accettabili solo se le unità di produzione sono di ampie o amplissime dimensioni. Non si può certo dare un'indicazione sulla superficie minima di un consorzio; ma, si può sicuramente affermare essere in Italia ancora troppo numerosi i consorzi inefficienti perché territorialmente troppo modesti, quando nella maggior parte dei casi è solo necessaria una fusione con i consorzi contermini.

Le dimensioni del consorzio, inoltre, rivestono particolare importanza perché essi saranno probabilmente chiamati dalle regioni a collaborare ai piani urbanistici generali, almeno per le questioni di loro specifica competenza e cioè la protezione del suolo, la regolazione delle acque, la lotta agli inquinamenti idrici.

Accanto al problema dell'adeguamento tecnico, esiste quello del rinnovamento politico, ben più importante ed al quale questa legge offre un valido punto di partenza.

Innanzitutto occorre tener presente che la legislazione sulla bonifica è stata concepita in tempo quando di regioni non si parlava: ecco, quindi, l'esigenza di far entrare, già d'ora, di diritto, questo nuovo organismo nel meccanismo di funzionamento dei consorzi. È evidente che il solo fatto del sorgere delle regioni non ci assicura un rinnovamento della vita politica dei consorzi: molto, ovvia-

mente dipenderà dai rapporti che fra regioni e consorzi sapranno instaurarsi nell'ambito di una reciproca fiducia e volontà di perseguire il bene comune. Per quanto riguarda questa legge essa allarga la partecipazione alla vita dei consorzi per i piccoli proprietari e fa entrare di diritto nel loro corpo politico la categoria degli affittuari, sia pure con la limitazione di un massimo del 40 per cento dei voti a disposizione della categoria.

È certo che la democraticità di un organismo non si misura solo dall'ampiezza dell'elettorato, ma anche dall'assidua partecipazione di tutti alla cosa pubblica e ad un continuo uso del voto.

Noi crediamo che queste norme servano a vivificare la partecipazione alla vita consortile, anche se crediamo che un allargamento indiscriminato del potere di voto (voto *pro-capite*) non sia da perseguire: esso, infatti, creerebbe situazioni in cui la maggioranza sarebbe precostituita a favore di una miriade di piccolissimi proprietari, i quali non sono in realtà operatori economici e che ancora sono titolari di proprietà terriere solo in quanto hanno trovato più ampie possibilità di guadagno fuori dell'agricoltura e conservano il cantuccio di terra per ragioni sentimentali o per ricavarne cibo e abitazione a buon mercato.

La presente legge prevede inoltre la partecipazione degli enti locali e dei dipendenti del consorzio alla formazione della sua volontà decisionale. Ci sembra inutile spendere parole per spiegare i motivi che hanno spinto a far entrare nel consorzio la voce dei suoi dipendenti; la quale oltre a tutelarne gli interessi contribuirà certamente a rendere più vivace e decisa l'azione di questi enti.

L'esigenza che ci ha spinto a prevedere la partecipazione degli enti locali è duplice: da un lato si è voluto far posto all'interno dei consorzi a tutte quelle forze che non sono diretta espressione della proprietà fondiaria e della gestione agricola, ma che tuttavia con il rapido espandersi degli insediamenti civili, turistici e industriali nelle campagne sono sempre più dipendenti dai servizi prestati dai consorzi. Dall'altro si è voluto accentuare il carattere di democraticità e di rispondenza dell'organismo consortile alle esigenze della collettività locale che gli enti autarchici meglio rappresentano sul piano politico.

Occorre, infine, a dissipare eventuali anche se inconsistenti dubbi, precisare come sia oggi e sarà anche domani compito del Parlamento legiferare sulla struttura e l'organizzazione dei consorzi di bonifica.

Noi siamo convinti e ci adoperiamo affinché gran parte della legislazione di bonifica e, comunque, la sua amministrazione vengano deferite alle regioni; ma, le leggi che regolano la vita dell'istituto consortile, così come quelle sui comuni e sulle province (per citare i due più importanti fra gli altri enti autarchici) dovranno restare compito del Parlamento nazionale, così come i consorzi devono godere degli stessi diritti ed essere vincolati dalle stesse norme in tutta Italia.

Si avverte pertanto l'esigenza di apportare integrazioni e modifiche alla vigente legislazione sui consorzi di bonifica, ritenendosi che il contenuto della presente proposta di legge, che brevemente si illustra, risponda alle esigenze dianzi prospettate.

L'articolo 1, dopo aver ribadito la natura pubblicistica dei consorzi di bonifica indicando altresì gli organi rappresentativi, deliberativi, esecutivi e di controllo, stabilisce altresì il principio della gratuità delle cariche.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, introducendo una sostanziale innovazione con l'allargamento dell'assemblea dei consorziati agli affittuari di terreni ricadenti in comprensorio ed iscritti nel catasto consortile.

L'articolo 3 apporta alcune significative modifiche al sistema elettorale attualmente in vigore. In particolare: *a*) attribuisce il voto intero anche a quei componenti dell'assemblea che paghino un contributo inferiore a quello minimo stabilito dallo statuto; *b*) abbassa al 3 per cento del totale il numero dei voti spettanti a ciascuna ditta consorziata; *c*) assicura agli affittuari una adeguata partecipazione in seno agli organismi rappresentativi consortili, fino al 40 per cento dei membri elettivi del consiglio dei delegati.

L'articolo 4 fissa in non meno di 15 ed in non più di 25 il numero dei membri elettivi del consiglio dei delegati. Stabilisce inoltre che fanno parte del consiglio:

a) un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante nominato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, limitatamente ai consorzi ricadenti nei territori in cui opera la Cassa;

c) un rappresentante nominato dal Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante nominato dal presidente della giunta regionale;

e) un rappresentante nominato dalla camera di commercio, industria, agricoltura della provincia in cui si estende la maggior parte del perimetro consortile;

f) un rappresentante dei comuni ricadenti nel comprensorio, designato dal prefetto competente;

g) due rappresentanti del personale del consorzio nominati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

L'articolo 5 elenca dettagliatamente le cause di ineleggibilità alla carica di membro del consiglio dei delegati.

L'articolo 6, sempre in tema elettorale, assicura una adeguata rappresentanza alle minoranze, stabilisce che ogni lista deve presentare un numero di candidati pari ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere e, contemporaneamente, che il numero delle preferenze non può superare i quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Il medesimo articolo prevede altresì correttivi per il caso in cui sia presentata una sola lista.

Gli articoli 7, 8, 9 statuiscono sulla elezione del presidente e dei vice-presidenti del consorzio; sulla elezione e composizione della deputazione amministrativa, nonché sulla composizione del collegio dei revisori dei conti e sulla nomina dei suoi componenti.

L'articolo 10 determina in cinque anni la durata dei vari organi consortili limitando altresì la rieleggibilità a due sole volte.

L'articolo 11 disciplina l'attività ed i poteri del commissario ministeriale nonché la durata della carica la quale è stata prefissata avuto riguardo ai tempi strettamente necessari per l'insediamento della amministrazione ordinaria.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, e, allo scopo di rendere il più possibile sollecita la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni degli organi consortili, prefigge una serie di termini entro i quali i ricorsi medesimi debbano essere presentati e decisi.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 11 del regio decreto n. 215 del 1933 e ne amplia la portata con la previsione, accanto alle spese da ripartirsi tra i proprietari per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, anche quelle per l'adempimento dei fini istituzionali dell'ente. Restano così superati definitivamente i dubbi sorti, in relazione a questo punto, circa la interpretazione del predetto articolo 11 del regio decreto n. 215.

L'articolo 14 risponde alla esigenza di adeguare i criteri di ripartizione delle spese alle mutate condizioni del comprensorio fissando come termine di riferimento il quinquennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge. All'uopo fissa ai consorzi dei termini inderogabili, pena la decadenza delle amministrazioni e la nomina di un commissario straordinario.

L'articolo 15 conferisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il potere di classificare di bonifica tutti quei comprensori in cui operano consorzi di scolo e nei quali insistono opere ed impianti di preminente interesse pubblico. Con lo stesso provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riconoscerà la natura di consorzi di bonifica agli enti operanti nei predetti comprensori.

L'articolo 16, nell'intento di dare ai consorzi una dimensione ed una struttura meglio rispondenti al perseguimento delle finalità istituzionali, dispone sia la fusione dei consorzi riconosciuti di bonifica dal precedente articolo 15, con quelli preesistenti, sia la fusione di quelli i cui uffici sono attualmente raggruppati. Conferisce inoltre ampi poteri al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per procedere alla fusione ed incorporazione sia dei consorzi di modesta estensione territoriale, sia di quelli operanti in territorio che, per caratteristiche orografiche ed idrogeologiche, possono considerarsi bacini unitari.

L'articolo 17, con l'attribuzione del valore di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità al provvedimento di approvazione dei progetti delle opere di miglioramento fondiario volontarie, si compie un ulteriore passo avanti verso lo snellimento delle procedure e la eliminazione degli ostacoli che tutt'ora impediscono ai consorzi di operare interventi rapidi ed incisivi sia nel settore della bonifica che in quello del miglioramento fondiario.

L'articolo 18, allo scopo di armonizzare il più possibile l'attività dei consorzi, sia interna che esterna, prevede la emanazione, da

parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un nuovo schema di statuto-tipo e di uno schema di bilancio tipo che le amministrazioni consortili dovranno adottare, rispettivamente entro sei mesi ed un anno dall'entrata in vigore della presente legge, pena l'automatica decadenza.

L'articolo 19, rispondendo ad una esigenza vivamente sentita, autorizza il Governo della Repubblica a coordinare in un testo unico tutte le vigenti disposizioni in materia di bonifica, sia integrale che montana.

L'articolo 20, infine, abroga esplicitamente i primi due commi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1962, n. 947, nonché tutte le altre disposizioni che risultassero incompatibili con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I consorzi di bonifica e di bonifica montana, enti di diritto pubblico, sono amministrati dai seguenti organi:

1) assemblea;
2) consiglio dei delegati;
3) deputazione amministrativa;
4) presidente;
5) collegio dei revisori dei conti.

Le cariche di presidente, vice-presidente, consigliere e membro della deputazione sono gratuite. Per la partecipazione alle sedute degli organi nonché per le prestazioni connesse alla carica sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. È facoltà del consiglio deliberare la corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'ammontare.

ART. 2.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea è costituita dai proprietari consorziati che, iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Saranno altresì iscritti nel catasto consortile e faranno parte dell'assemblea gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali siano tenuti per contratto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché per opere comuni di miglioramento fondiario ».

ART. 3.

I componenti l'assemblea che paghino un contributo pari od inferiore a quello minimo stabilito dallo statuto hanno diritto ad un voto.

La misura del contributo minimo deve essere fissata nei singoli statuti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei piccoli proprietari.

Il numero dei voti, da attribuire a ciascun proprietario consorziato, si determina secondo le modalità di cui ai seguenti commi:

1) con sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per il quale è iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto;

2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Il sistema proporzionale, di cui al numero 1) del precedente comma si applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati, singoli od associati, che siano iscritti a ruolo per un contributo annuo non superiore a quello risultante a carico del proprietario di piccola azienda, rientrante nella categoria di cui alla lettera *b*) dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo per maggior contributo.

Il sistema decrescente, di cui al n. 2) del precedente terzo comma, si applica nei confronti di tutti gli altri consorziati.

L'individuazione della ditta per la quale ricorrano i requisiti di cui al precedente quarto comma è effettuata con la deliberazione del consiglio dei delegati, approvata dal competente ispettore agrario compartimentale.

Qualora dalla ripartizione dei voti, effettuata in base alle norme che precedono, risulti che i proprietari consorziati, iscritti a ruolo per minori contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della contribuenza totale, non raggiungano il 40 per cento del totale dei voti, i voti attribuiti ai singoli proprietari consorziati che votano con il sistema decrescente sono ridotti in base a percentuale uniforme fino ad assicurare al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale del 40 per cento del totale dei voti.

Il massimo numero dei voti spettanti a ciascuna ditta consorziata non può superare

il 3 per cento del totale dei voti attribuiti agli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto.

Agli affittuari non può andare un numero di seggi superiore al 40 per cento dei membri elettivi del consiglio dei delegati.

Le frazioni di voto dopo il primo vanno computate, ai fini del calcolo del numero dei voti spettanti ai sensi del presente articolo, arrotondandole, in più o in meno, all'unità più vicina.

ART. 4.

Il consiglio dei delegati è composto da non meno di 15 e da non più di 25 membri eletti dall'assemblea. Fanno inoltre parte del consiglio:

a) un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante nominato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, limitatamente ai consorzi ricadenti nei territori in cui opera la Cassa;

c) un rappresentante nominato dal Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante nominato dal presidente della giunta regionale;

e) un rappresentante nominato dalla camera di commercio, industria, agricoltura della provincia in cui si estende la maggior parte del perimetro consortile;

f) un rappresentante dei comuni ricadenti nel comprensorio, designato dal prefetto competente;

g) due rappresentanti del personale del consorzio nominati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Gli enti sopra elencati debbono designare i rispettivi rappresentanti entro 30 giorni dalla comunicazione – disposta dal consorzio a mezzo lettera raccomandata – dell'avvenuta proclamazione dei membri eletti dall'assemblea.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti.

Trascorso il termine di 30 giorni il consiglio potrà utilmente funzionare e deliberare anche se nessuna delle designazioni sia pervenuta. Sono comunque valide le designazioni successivamente pervenute.

ART. 5.

Non possono essere eletti quali delegati:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;

d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;

e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

f) i funzionari dello Stato (e della regione) cui competano funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio;

g) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del consorzio;

h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

i) coloro che hanno liti pendenti col consorzio;

l) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

ART. 6.

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco medesimo, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche.

Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere pari ai quattro-quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora risulti presentata una sola lista, questa potrà essere integrata con la designazione di un numero di candidati pari ad un-quinto dei consiglieri da eleggere.

Qualora sia stata presentata una sola lista di candidati, non può votarsi un numero di consiglieri superiore a quello dei consiglieri da eleggere; nel caso in cui siano state presentate più liste il numero delle preferenze non può superare i quattro-quinti dei consiglieri da eleggere.

ART. 7.

Il consiglio dei delegati, con separate votazioni, elegge tra i suoi componenti il presidente del consorzio, due vice-presidenti e gli altri membri della deputazione amministrativa.

ART. 8.

La deputazione amministrativa è formata dal presidente, dai due vice-presidenti, dal rappresentante in seno al consiglio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal rappresentante in seno al consiglio della Cassa per il mezzogiorno, dal rappresentante della regione nonché da altri membri eletti dal consiglio dei delegati in numero non inferiore a tre.

ART. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina con decreto uno dei membri effettivi, al quale spetterà anche la presidenza del collegio. Gli altri componenti del collegio, effettivi e supplenti, sono eletti dall'assemblea.

I revisori effettivi sono eletti tra gli iscritti all'albo.

Alla scadenza di ogni quadrimestre il collegio trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al presidente del consorzio una relazione sull'andamento amministrativo-finanziario dell'ente.

Per i revisori iscritti nell'albo la cancellazione o sospensione dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio.

ART. 10.

Tutti gli organi consortili hanno la durata di cinque anni.

I membri degli organi possono essere rieletti consecutivamente per due sole volte.

ART. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, è sostituito dai seguenti:

« Il commissario ministeriale, entro due anni dalla nomina, deve indire nuove elezioni, convocando l'assemblea dei consorziati.

Il commissario rimane in carica fino all'insediamento dell'amministrazione ordinaria.

Solo in casi di comprovata necessità è consentita la proroga del termine di cui al secondo comma del presente articolo per un periodo non superiore a un anno.

I commissari sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 12.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, è sostituito dal seguente:

« Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro 15 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione delle deliberazioni.

Il consorzio decide sulle opposizioni entro 60 giorni dalla presentazione.

Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Il Ministro decide con provvedimento definitivo ».

ART. 13.

L'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« La ripartizione tra i proprietari delle spese per la esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere nonché delle spese per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi di esse; in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'articolo 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero ».

ART. 14.

I consorzi che non hanno provveduto, nel quinquennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i criteri di ripartizione di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alle eventuali modificazioni apportate nel comprensorio dall'azione di bonifica, sono tenuti ad adempiervi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con la pubblicazione entro tale termine della proposta dei criteri di ripartizione a norma dell'articolo 12 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per l'inosservanza dei termini di cui sopra si applica la disposizione dell'ultimo comma del successivo articolo 18.

Il commissario straordinario deve provvedere agli adempimenti di cui al primo comma entro due anni dalla nomina; parimenti entro la stessa data deve indire nuove elezioni a norma del precedente articolo 11.

Solo in casi di comprovata necessità è consentita la proroga dei termini di cui al comma precedente, ciascuno per un periodo non superiore a mesi sei.

ART. 15.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del consiglio superiore dell'agricoltura, potrà classificare di bonifica, a tutti gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quei comprensori, già costituenti sfera d'azione di consorzi di scolo, in cui si riscontrino opere ed impianti di preminente interesse pubblico soprattutto con riguardo alle esigenze di ammodernamento ed integrazione dei medesimi.

Con lo stesso provvedimento contemplato nel precedente comma verrà riconosciuta la natura di consorzi di bonifica agli enti consortili già operanti nei territori nuovamente classificati, i quali dovranno, nei successivi sei mesi, presentare all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste le conseguenziali modifiche dei rispettivi statuti.

Gli originari consorzi di scolo operanti nelle zone che non saranno classificate di bonifica ai sensi del primo comma verranno considerati ad ogni effetto esclusivamente come consorzi di miglioramento fondiario.

ART. 16.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alla fusione dei consorzi riconosciuti di bonifica a norma del precedente articolo 15, con i preesistenti consorzi di bonifica.

Parimenti, alla stessa maniera ed entro lo stesso termine, per il migliore conseguimento dei fini della bonifica integrale nonché per la realizzazione di più idonei ed efficienti organismi tecnico-amministrativi, si provvederà alla fusione sia dei consorzi i cui uffici sono attualmente raggruppati, sia alla fusione ed incorporazione di tutti quei consorzi che per la ridotta estensione territoriale siano inadeguati a soddisfare le nuove esigenze di sviluppo dell'agricoltura, nonché alla fusione di quei consorzi di bonifica operanti in un bacino le cui caratteristiche orografiche ed idrogeologiche richiedano unità di indirizzo operativo e coordinamento di interventi.

ART. 17.

Il provvedimento di approvazione dei progetti delle opere di miglioramento fondiario volontarie di cui agli articoli 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 25 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

ART. 18.

Entro sei mesi dalla diramazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello schema di nuovo statuto adeguato alle norme della presente legge, i consigli dei delegati dei consorzi di bonifica, integrale e montana, debbono disporne l'adozione. Parimenti i consorzi, entro un anno dalla diramazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di uno schema di bilancio tipo che unifichi i criteri di classificazione delle spese e delle entrate, debbono disporne l'adozione.

Entro un anno dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del nuovo statuto, i predetti consorzi debbono effettuare la convocazione delle assemblee elettorali per la ricostituzione degli organi amministrativi.

L'inosservanza degli anzidetti termini determina l'automatica decadenza delle amministrazioni consortili in carica e la nomina del commissario straordinario da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti surrogatori che dovranno essere assolti negli stessi termini di cui ai precedenti commi.

ART. 19.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvederà entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria, a coordinare in apposito testo unico le disposizioni vigenti sulla bonifica integrale e montana.

ART. 20.

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Sono abrogati i primi due commi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Si intendono abrogate le norme che risultano incompatibili con le disposizioni della presente legge.